



STATUTO DELLA “FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS”

Articolo 1. DENOMINAZIONE, FONDAZIONE E DURATA

- 1.1. Su iniziativa dell’Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, comunemente conosciute come Suore Missionarie Comboniane (di seguito anche “*Fondatore*”), è costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS” (di seguito “*Fondazione*”) ai sensi dell’art. 14 del Codice civile e del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché delle norme generali dell’ordinamento giuridico.
- 1.2. Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” dovrà essere contenuta in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolto al pubblico.
- 1.3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. SCOPO

- 2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
- 2.2. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana e sociale, sia in Italia che all'estero e in particolare nei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane, svolgendo attività di assistenza sociale e beneficenza nei confronti dei soggetti più poveri.
- 2.3. La Fondazione intende sostenere, promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa che, secondo lo spirito di San Daniele Comboni, sia finalizzata a tutelare i diritti umani e civili delle popolazioni cui è diretta indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose e sesso.
- 2.4. La Fondazione per il perseguitamento dei propri scopi nel contesto delle realtà missionarie delle suore Missionarie Comboniane “Pie Madri della Nigrizia”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) promuovere ed organizzare la raccolta ed elargizione di contributi e aiuti a favore delle persone, gruppi e soggetti bisognosi nonché l'invio di personale e di volontari nei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;
- b) tutelare, promuovere e valorizzare i diritti umani e civili delle popolazioni a cui è diretta l'attività nel rispetto delle legislazioni locali;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani, sui problemi relativi ai contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane e alle zone di intervento;
- d) realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e preparazione di persone, comprese le Suore Missionarie Comboniane, che possano così partecipare alla pianificazione, realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti umanitari;
- e) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e informazione sui problemi dei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;
- f) stabilire e intrattenere rapporti di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- g) collaborare con enti, movimenti, gruppi e comunità, nazionali e non, che perseguono finalità analoghe alle proprie, provvedendo, fra l'altro, a fornire assistenza tecnica nel campo della pianificazione strategica, progettazione, gestione, e rendicontazione dei programmi o progetti umanitari, nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- h) porsi come punto di riferimento per coloro che desiderano esprimere concretamente la solidarietà e amicizia nei riguardi dei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;
- i) promuovere e realizzare attività culturali, sociali e ricreative mediante riunioni, mostre e spettacoli nel rispetto delle leggi in vigore;

- j) sostenere con i proventi delle suddette attività le missioni delle Suore Missionarie Comboniane “Pie Madri della Nigrizia” nella realizzazione di progetti di assistenza umanitaria nei Paesi dove sono presenti.
- 2.5. La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.
- 2.6. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si considerano in ogni caso attività accessorie a quelle istituzionali ai sensi del presente punto, che la Fondazione può svolgere, nel rispetto dei limiti di legge, le seguenti:
- a) finanziare la manutenzione o la costruzione di conventi delle Suore Missionarie Comboniane che possano essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali descritte nel presente articolo;
 - b) finanziare l’acquisto di veicoli che possano essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali descritte nel presente articolo;
 - c) sostenere la promozione vocazionale, l’animazione missionaria e il lavoro pastorale delle Suore Missionarie Comboniane, delle loro Novizie e Postulanti, e formarle (anche in ambito pastorale spirituale e biblico) affinché possano collaborare con la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali descritte nel presente articolo.

Articolo 3. SEDE

- 3.1. La Fondazione ha sede in Roma.
- 3.2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica allo Statuto.
- 3.3. Parimenti non comporta modifica statutaria la decisione del Consiglio Direttivo di trasferire la sede legale nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

- 4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'apporto iniziale del Fondatore;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- c) dagli eventuali apporti aggiuntivi del Fondatore, da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici e privati – dotati o meno di personalità giuridica – organismi internazionali e persone fisiche con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo;
- d) da eventuali riserve costituite con gli avanzi di gestione.

4.2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- c) ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 5. ORGANI

5.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) l'Organo di Controllo.

5.2. Le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e, eventualmente, del Direttore, il cui compenso verrà determinato in sede di nomina.

Articolo 6. CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore. I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Alla scadenza i componenti restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della stessa carica e, in ogni caso, sino alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

- 6.2. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 6.3. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dal Fondatore in qualsiasi momento. La revoca determina la decadenza da qualsiasi ulteriore carica ricoperta nell'ambito della Fondazione.
- 6.4. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri, nomina un Segretario ed un Tesoriere. È facoltà del Consiglio riunire le funzioni di Segretario e Tesoriere. La riunione delle funzioni di Segretario e Tesoriere resterà valida per la durata triennale della carica, salvo rinuncia da parte del consigliere; l'eventuale rinuncia, in tutto o in parte, delle funzioni determina la decadenza dalla carica.
- 6.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di Legge e di Statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 6.6. Al Consiglio Direttivo spettano, fra l'altro, le seguenti attribuzioni:
 - a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - b) l'approvazione di impegni di spesa e l'assunzione di obbligazioni oltre i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio preventivo;
 - c) l'assunzione ed il licenziamento di prestatori di lavoro, anche non dipendenti, fissandone mansioni, attribuzioni, qualifiche e retribuzioni o compensi;
 - d) la ratifica ovvero il diniego dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Direttore;
 - e) l'adozione degli eventuali regolamenti, previo parere positivo del Fondatore, per disciplinare i propri lavori, l'intera attività della Fondazione o singoli settori della stessa;
 - f) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e di operazioni straordinarie, inclusa la trasformazione, previo parere positivo del Fondatore;
 - g) le deliberazioni sull'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo del Fondatore, sotto l'esatta osservanza del comma 1 dell'art. 10, lettera f), del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

- 6.7. I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, ad uno o più dei propri membri e/o al Direttore, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per legge nonché di quelli elencati al punto 6.6 che precede; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- 6.8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 6.9. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati direttamente dal Fondatore. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza della maggioranza dei componenti nominati dal Fondatore. Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Consiglio Direttivo e il Fondatore provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti su impulso del Presidente uscente o, in mancanza, di altro membro uscente del Consiglio o, in mancanza, dell'organo di Controllo.

Articolo 7. CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 7.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
- 7.2. La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché il sistema utilizzato o il destinatario fornisca attestazione di ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
- 7.3. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 7.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 7.5. A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7.6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

7.7. Salvo quanto altrimenti previsto dallo Statuto, le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.8. Le delibere di cui alle lettere f) e g) del punto 6.6 e quelle di cui al punto 6.8 che precedono sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

7.9. Le delibere constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8. PRESIDENTE

8.1. Il Presidente è nominato dal Fondatore fra i membri del Consiglio Direttivo al momento della nomina di quest'ultimo e cessa dalla carica unitamente al Consiglio nel seno del quale è nominato. Può essere rinominato.

8.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Fondazione.

8.3. Inoltre, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno;
- b) propone al Consiglio Direttivo eventuali modifiche statutarie, nonché eventuali regolamenti;

- c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione.
- 8.4. In caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio che non sia assente, impedito o ingiustificatamente inerte.

Articolo 9. DIRETTORE

- 9.1. Il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Fondatore, nomina il Direttore anche fra soggetti diversi dai Consiglieri, conferendogli con l'atto di nomina i poteri che ritiene opportuni e stabilendone la durata in carica e gli eventuali compensi.
- 9.2. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 9.3. Il Direttore relaziona correntemente il Consiglio Direttivo sul proprio operato e risponde dello stesso a questo organo e al Fondatore.
- 9.4. La carica di Direttore è cumulabile con quella di Segretario e/o di Tesoriere.

Articolo 10. SEGRETARIO

- 10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo.
- 10.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
- 10.3. Il Segretario, oltre a quant'altro previsto nello Statuto ed a quant'altro eventualmente affidatogli dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 10.4. Il Segretario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio Direttivo e/o, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni.

Articolo 11. TESORIERE

- 11.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo.

11.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

11.3. Il Tesoriere:

- a) provvede alla tenuta dei registri contabili;
- b) cura la gestione della cassa e le movimentazioni dei conti bancari e postali;
- c) predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale, che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) cura la redazione di specifici rendiconti dettati dalla normativa vigente;
- e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

11.4. Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio Direttivo e/o, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni.

Articolo 12. ORGANO DI CONTROLLO

12.1. L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore e può essere costituito da un Revisore unico ovvero da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre componenti. Il Fondatore nomina, altresì, oltre al Revisore unico, un Revisore supplente ovvero, in presenza del Collegio dei Revisori, due revisori supplenti.

12.2. Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Ciascun Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

12.3. I revisori vigilano sull'osservanza dello Statuto, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione, esaminano il bilancio consuntivo e formulano, in un'apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso. I Revisori esercitano il controllo contabile, effettuando, anche individualmente, ispezioni e verifiche contabili.

12.4. I Revisori intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13. BILANCIO

- 13.1. L'esercizio decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2. Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
- 13.3. Entro il 15 dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
- 13.4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 (due) e quelle ad esse direttamente connesse.
- 13.5. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 14. OPERAZIONI STRAORDINARIE, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

- 14.1. Le operazioni straordinarie e l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, previa approvazione del Fondatore.
- 14.2. In caso di estinzione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un liquidatore e all'individuazione del beneficiario o dei beneficiari della devoluzione del patrimonio eventualmente residuante al termine della liquidazione, previa approvazione del Fondatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 14.3 che segue
- 14.3. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto per fini di pubblica utilità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1966, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15. NORMA DI CHIUSURA

- 15.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalla normativa vigente in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.